



REGIONE VENETO

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile

L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

IL COMITATO ESECUTIVO

DELL'ENTE PARCO REGIONALE DEL FIUME SILE

ARTURO PIZZOLON	Vice Presidente
ENNIO BRUNELLO	
RUGGERO SARTORATO	

Deliberazione n. 26 del 20-12-2017

Oggetto: Regolamento per manifestazioni temporanee all'interno del Parco del fiume Sile.
Sparo fuochi d'artificio in area "Tonolo" a Casale sul Sile. Concessione di deroga motivata.

PREMESSO CHE :

- l'articolo 6 del Regolamento per manifestazioni temporanee all'interno del Parco del fiume Sile consente lo sparo di fuochi artificiali nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio in qualunque zona tranne che nella zona delle risorgive, zone a riserva naturale orientata e zone di massimo pregio naturalistico e in ogni periodo dell'anno nelle zone di urbanizzazione controllata, zone con funzione di Interesse pubblico a vocazione ludico sportiva e zone agricole ad orientamento culturale;
- il Gruppo Amici per Casale, associazione di Casale sul Sile promotrice della manifestazione storica "Panevin", ha presentato una richiesta di concessione di deroga per poter abbinare al falò epifanico del 5 gennaio 2018 anche un breve spettacolo pirotecnico con partenza dei fuochi da area agricola a tutela paesaggistica, documentando inoltre come l'area di sparo abbia di fatto caratteristiche di zona ad orientamento culturale;

CONSIDERATO CHE:

- la data richiesta (5 gennaio) è prossima a quella che il Regolamento consente per spettacoli pirotecnici anche in aree a tutela paesaggistica (31 dicembre) ;
- le caratteristiche dell'area di sparo conosciuta come "area Tonolo" (foglio 19 Casale sul Sile mappali 133, 63, 64, 113, 114) sono in effetti riconducibili a quelle di aree ad orientamento culturale

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di concedere all'Associazione Gruppo Amici per Casale, esclusivamente per l'edizione Epifania 2018, deroga motivata allo sparo di fuochi artificiali a condizione che la richiesta sia supportata da studio che ne attesti la non incidenza ambientale;

2) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53;

3) di dare atto che la presente deliberazione è esecutiva dalla sua adozione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53;

IL VICE PRESIDENTE

F.to dott. Arturo Pizzolon

IL SEGRETARIO

F.to arch. Ruggero Sartorato